

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' E NEGLI ENTI
Giuffrè Editore
Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS
a cura di Ambrogio Picolli

IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato (Consolidated and Separate Financial Statements)

Premessa

Fra i soggetti interessati alla redazione del bilancio in base agli IAS/IFRS rivestono un ruolo di primo piano i cosiddetti *Global Players*, cioè quelle imprese che operano in diversi Paesi e che sono strutturate in gruppi. Tali imprese, prima dell'adozione degli IAS/IFRS, erano tenute alla redazione di almeno due serie di bilanci: una secondo i principi contabili previsti da ciascun Paese in cui operano le imprese del gruppo e l'altra secondo i principi contabili della capogruppo, che redigeva il bilancio consolidato secondo i principi del proprio Paese. Questa duplicazione di informazioni, oltre a costituire un onere per le imprese, forniva agli utilizzatori del bilancio informazioni discordanti, con ciò compromettendo la comparabilità delle stesse e, in ultima analisi, diminuendo l'efficienza stessa dei mercati finanziari.

È chiaro quindi il motivo per il quale l'intervento normativo dell'Unione Europea e dei Paesi membri si sia focalizzato sui bilanci consolidati delle società quotate, prevedendo che questi debbano essere obbligatoriamente redatti secondo gli IAS/IFRS adottati dall'Unione (*endorsed*). La maggior parte dei Paesi europei ha consentito poi alle imprese la scelta di redigere i bilanci consolidati delle non quotate e i loro bilanci separati, in conformità ai principi contabili internazionali.

In Italia il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'applicazione dei principi contabili internazionali, esercitando le opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002. In base a tale norma:

- a) le società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche (ed altre società finanziarie) e le società di assicurazione, hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato¹ in conformità ai principi contabili internazionali

¹ “Per stabilire se una società debba o meno redigere conti consolidati ci si continuerà a basare sul diritto nazionale attuativo della settima direttiva del Consiglio. (*omissis*) Quando le condizioni (come recepite nel diritto nazionale) richiedono la stesura di conti consolidati, gli obblighi previsti nel regolamento IAS si applicano a tali conti. (*omissis*) Quando una società non è tenuta a redigere conti consolidati per via di un'esenzione contenuta nel diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili, non si applicano gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati in quanto tali conti non esistono. (*omissis*) È il diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debbano o meno redigere conti consolidati. Tuttavia, nel caso in cui debbono essere redatti, sono gli IAS omologati a prescrivere l'ambito del consolidamento e le entità da includere. Di conseguenza le esclusioni dall'ambito del consolidamento previste dalle direttive contabili non sono rilevanti: i conti consolidati vengono preparati conformemente agli IAS omologati.”

Commissione delle Comunità Europee, *Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*, Bruxelles, novembre 2003, par. 2.2.2.

- b) le società incluse nel consolidato di una delle società indicate al punto a) e le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali
- c) le società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e le banche (ed altre società finanziarie), hanno l'obbligo di redigere bilancio di esercizio separato in conformità ai principi contabili internazionali
- d) le società di assicurazione quotate e che non redigono il bilancio consolidato, hanno l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio separato in conformità ai principi contabili internazionali
- e) le società incluse nel consolidato di una delle società indicate al punto a), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali
- f) le società che redigono per opzione il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali e le società incluse nel consolidato di queste, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali
- g) le società diverse dalle precedenti e da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia (ad oggi tale facoltà non è operativa, poiché non è stato ancora emanato il decreto che ne fissi la decorrenza)

Particolarmente rilevante è l'obbligo di includere nel consolidamento tutte le imprese controllate, anche quelle con attività dissimili o create appositamente per condurre specifiche attività collaterali alle quali comunemente ci si riferisce come a Special Purpose Entities (SPE). Per inciso, l'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, al primo comma, prevedeva l'obbligo di escludere dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inadatto a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29 [rappresentazione chiara, veritiera e corretta], ma successivamente esso fu abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 con ciò adeguandosi, al riguardo, a quanto previsto dallo IAS 27.

Nel nostro ordinamento giuridico il bilancio consolidato ha esclusivamente finalità informative. E' sulla base del bilancio separato, infatti, che i soci possono disporre dell'utile dell'esercizio o, in generale, delle poste del patrimonio netto e che l'Amministrazione Finanziaria basa il prelievo delle imposte sul reddito dovute.

Il principio contabile nazionale equivalente era il DOC. 17 Il bilancio consolidato ora recepito in OIC 17 Il bilancio consolidato del 16 settembre 2005. L'edizione originaria rilevava, cap. 21, che il contenuto era sostanzialmente in linea con quanto enunciato dall'International Accounting

Standards Committee (IASC), con alcune eccezioni quale quella della coincidenza della data di chiusura dell'esercizio sociale (per IAS 17 può esservi una tolleranza di tre mesi). In OIC 17 (come in tutti gli altri documenti OIC) non viene più riportato il paragrafo con le differenze rispetto all'equivalente principio contabile internazionale.

(Ambrogio Picolli)

IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato (Consolidated and Separated Financial Statements)

SOMMARIO: **1.** Contesto economico **2.** Ambito di applicazione **3.** Controllo **4.** Società a Destinazione Specifica (SDS) **5.** Procedure di consolidamento **6.** Perdita del controllo **7.** Informazioni integrative

1. Contesto economico

Le imprese possono avere complesse strutture di gruppo, sia che si tratti di imprese multinazionali, sia di imprese che operano in un solo Paese. Queste strutture di solito sono create per ragioni operative, legali e/o fiscali relative ai Paesi nei quali esse operano. Gli investitori sono interessati al rendimento e alla posizione finanziaria di un gruppo di imprese nel suo complesso, perché esso rappresenta le attività economiche controllate dall'impresa nella quale essi hanno investito.

In base agli IAS/IFRS, nella redazione del bilancio consolidato, non è mai possibile escludere dall'area di consolidamento una impresa che possa definirsi controllata.

Negli ultimi anni, al fine di escludere dall'area di consolidamento determinate imprese, di solito molto indebitate e con attività differenti da quelle esercitate dalle altre società del gruppo, sono state create strutture societarie innovative che includono azioni senza diritto di voto e complessi accordi di gerenza alle quali ci si è comunemente riferiti come a *Special Purpose Entities (SPEs)*.

Lo IASB sviluppato opportune linee guida atte invece ad assicurare che tutte le imprese definibili come controllate vengano incluse nel bilancio consolidato e che l'informativa di settore fornisca agli utilizzatori del bilancio adeguate informazioni relative alla rilevanza e alla significatività delle differenti attività del gruppo.

Il presupposto per includere nel consolidato tutte le imprese del gruppo è basata sul concetto di controllo. Il controllo non va confuso con l'effettiva gestione e a volte esso risulta non chiaramente individuabile, ad esempio quando esistono fra gli azionisti accordi riservati relativi a veti ed opzioni.²

² IFRS Award Programme Manual, ICAEW, 2005

2. Ambito di applicazione

Il principio in commento si applica nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di imprese controllate da una capogruppo.

Il bilancio consolidato è redatto al fine di presentare le attività del gruppo come se esse fossero quelle di un'unica impresa. Il bilancio consolidato deve quindi includere, in aggregato, i risultati economici e la posizione finanziaria della controllante e delle sue controllate.

Ogni controllante deve redigere il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni nelle controllate in conformità al Principio in commento, a meno che (e quindi una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se):

- la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra impresa e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;
- gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);
- la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e
- la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IAS/IFRS

Una controllata deve essere inclusa nel consolidamento anche se la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'impresa analoga.

Ancora, una controllata deve essere incluse nel consolidamento anche se la sua attività è dissimile da quella delle altre imprese del gruppo³. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 (Informativa di settore) aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

³ Si segnala che a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 127/1991 da parte dell'art. 3, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 32/2007, sono state superate le differenze fra legislazione italiana e IAS sul punto.

Quando viene redatto il bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in collegate **non classificate** come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, devono essere contabilizzate:

- (a) al costo, o
- (b) in conformità allo IAS 39.

Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazioni.

Le partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in collegate **classificate** come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, devono essere contabilizzate in conformità allo stesso IFRS 5.

3. Controllo

Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante.

La controllante è l'impresa che esercita il controllo; la controllata è l'impresa che ne è sottoposta; quest'ultima può non avere personalità giuridica (come, ad esempio, una società di persone).

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'impresa al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'impresa a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'impresa è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'impresa è detenuto da quel consiglio o organo.

L'impresa potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o

convertiti, di dare all'impresa diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra impresa (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra impresa, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'impresa ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'impresa esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.

4. Società a Destinazione Specifica (SDS)⁴

Una società può essere costituita per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito (per esempio, realizzare un contratto di leasing, attività di ricerca e sviluppo o una cartolarizzazione di attività finanziarie). Tali società a destinazione specifica (SDS) o *Special Purpose Entities (SPEs)* possono assumere la forma giuridica di società di capitali, società fiduciaria, società di persone o società di fatto. Le SDS spesso sono costituite con accordi legali che impongono rigidi e alcune volte permanenti vincoli alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi, fiduciari o della direzione aziendale sull'attività delle SDS.

Frequentemente, queste disposizioni specificano che le politiche gestionali delle attività correnti delle SDS non possono essere modificate, eccetto forse che dal suo fondatore o dal suo sponsor.

Lo sponsor (o l'impresa per il cui interesse la SDS è stata creata) frequentemente trasferisce attività alle SDS, ottiene il diritto di far uso delle attività possedute dalla SDS o esegue servizi per le SDS, mentre altre parti (fornitori di capitali) possono fornire fondi alle SDS. L'impresa che intrattiene operazioni con una SDS (frequentemente il fondatore o lo sponsor) può in sostanza controllare la SDS.

Una SDS deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'impresa e una SDS indica che la SDS è controllata dall'impresa stessa.

Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS o altrimenti. Il controllo può esistere anche nei casi in cui un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS.

⁴ SIC 12 Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo)

L'applicazione del concetto di controllo come sopra esposto richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti.

In aggiunta alle situazioni descritte, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS :

- in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'impresa ottenga benefici dall'attività della SDS;
- in concreto, l'impresa ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell'attività della SDS o l'impresa ha delegato questi poteri decisionali;
- in concreto, l'impresa detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o
- in concreto, l'impresa mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.

5. Procedure di consolidamento

Prima di effettuare l'aggregazione dei bilanci della capogruppo e delle sue controllate è necessario effettuare le considerazioni che seguono.

- 1) I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.
Quando il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
- 2) I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili.
Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze simili, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.

Nella redazione del bilancio consolidato, una volta effettuati gli aggiustamenti sopracitati, si aggregano i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi.

Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica impresa, sono necessarie le seguenti rettifiche:

- il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati (un eventuale avviamento va rilevato secondo l'IFRS 3);
- la quota di pertinenza di terzi al valore dell'utile o perdita d'esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata;
- la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di tali controllate di pertinenza del gruppo. Le interessenze di terzi consistono nel:
 - i. valore delle interessenze di terzi alla data dell'acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dallo IFRS 3; e
 - ii. quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.

Le interessenze di terzi devono essere rappresentate, nello stato patrimoniale consolidato, nel patrimonio netto e separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Anche la quota di pertinenza di terzi del risultato consolidato di gruppo deve essere rappresentata separatamente.

- Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati.

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato.

Nel rilevare le differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite non realizzati, originate da operazioni infragruppo, può essere necessario rettificare l'ammontare delle imposte differite (IAS 12).

6. Perdita del controllo

Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di

un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile alla data della cessione è rilevata nel bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.

Una partecipazione in una impresa deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 39 dalla data in cui cessa di essere una controllata, a condizione che non diventi una collegata così come definito nello IAS 28 o una impresa a controllo congiunto secondo la descrizione dello IAS 31.

Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l'impresa cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39.

7. Informazioni integrative

Fra le informazioni integrative previste dallo IAS 27, che devono essere fornite nel bilancio consolidato, segnaliamo le seguenti:

- il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;
- le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;
- la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.

Devono pure essere fornite le informazioni integrative richieste dallo IAS 1 per tutti i bilanci, incluse le informazioni integrative riguardanti le metodologie contabili adottate (*accounting policies*), rilevanti per la comprensione del bilancio (IAS 1, 108) e cioè, ai fini dell'argomento in esame, le informazioni rilevanti riguardanti le metodologie adottate nella redazione del bilancio consolidato.

(Emanuele Tozzi)